

ATTO COSTITUTIVO



"ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIORGIO AL CORSO - ODV"

L'anno 2023 il mese di Ottobre il giorno 09 in Reggio Calabria (RC), presso la sede legale dell'associazione di volontariato "Associazione Culturale San Giorgio Al Corso - ODV" in via Corso G. Garibaldi, 216 -89125 sono presenti i seguenti i signori:

- 1) Furuli Annunziata nata a Reggio di Calabria (RC) il 16/01/1975, residente a Reggio Calabria 89100, in via R.Campi II D.Barreca, 37 i.5, Codice Fiscale FRLNNZ75A56H224C.
- 2) Cannizzaro Antonio Concetto nato a Reggio di Calabria (RC) il 08/12/1955, residente a Reggio Calabria 89100, in via Fra Gesualdo Melacrino, 52 H, Codice Fiscale CNNNNC55T08H224R.
- 3) Ventura Simone nato a Reggio di Calabria (RC) il 01/12/2000, residente a Reggio Calabria 89100, in via R.Campi II D.Barreca, 37, Codice Fiscale VNTSMN00T01H224U.
- 4) Ventura Elisa Maria nata a Reggio di Calabria (RC) il 03/03/2005 residente a Reggio Calabria 89100, in via R.Campi II D.Barreca, 37, Codice Fiscale VNTLMR05C43H224Y.
- 5) Ventura Gabriele nato a Reggio di Calabria (RC) il 03/03/2005, residente a Reggio Calabria 89100, in via R.Campi II D.Barreca, 37, Codice Fiscale VNTGRL05C03H224Z.
- 6) Caracciolo Federica nata a Reggio di Calabria (RC) il 21/01/1993, residente a Reggio Calabria 89100, in via Rav.Sup.Tv.Nicolo', 31P.2 I8, Codice Fiscale CRCFRC93A61H224S.
- 7) Scullari Silvia, nata a Taurianova (RC) il 12/04/1977, residente a Taurianova (RC) via Virgilio trav. II, n.5 piano 1, Codice Fiscale SCLSLV77D52063X.

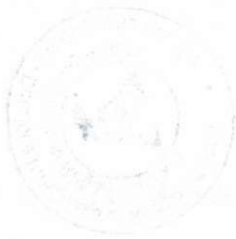
I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, La Sig.ra Furuli Annunziata la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Caracciolo Federica quale Segretaria ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta, avente la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIORGIO AL CORSO - ODV ". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.



ATTO COSTITUENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN MARINO

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

Il presente atto costitutivo è stato approvato dall'Assemblea Generale della Associazione Culturale San Marino, convocata in data 15/10/1982, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

ART. 1

La presente associazione si costituisce in nome del D.Lgs. 11/01/1982, n. 11, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

La presente associazione si costituisce in nome del D.Lgs. 11/01/1982, n. 11, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

La presente associazione si costituisce in nome del D.Lgs. 11/01/1982, n. 11, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

La presente associazione si costituisce in nome del D.Lgs. 11/01/1982, n. 11, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.



Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via Corso G. Garibaldi, 216 – 89125 in Reggio Calabria

ART.3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settantaper cento da enti del Terzo settore;
- j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
- p) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei



ART. 1

La presente legge ha lo scopo di...

ART. 2



A P
Per
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Il Co

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri e nominano a farne parte i signori:

- 1) Furuli Annunziata
- 2) Cannizzaro Antonio Concetto
- 3) Caracciolo Federica
- 4) Scullari Silvia
- 5) Ventura Gabriele

A Presidente viene eletto La Signora Furuli Annunziata

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. Cannizzaro Antonio Concetto (Vicepresidente e tesoriere)

Sig.ra Caracciolo Federica (Segretario)

Sig. Ventura Simone (Consigliere)

Sig. Ventura Gabriele (Consigliere)

Sig.ra Ventura Elisa Maria (Consigliere)

Sig.ra Scullari Silvia (Consigliere)

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2023 ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro 20€.

Per gli anni successivi al 2023 in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

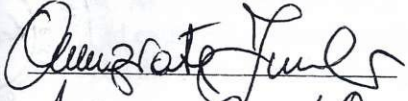
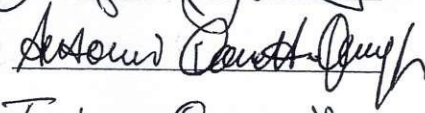
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

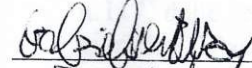
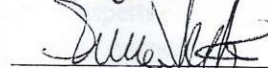
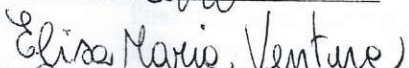
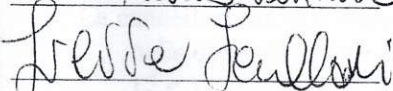
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2023

È parte integrale del presente atto lo statuto, definito su 26 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

16 OTT. 2023 903 3

Registrato il _____ N. _____ Serie _____
Corrisposti E. _____

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)
OPERATORE TRIBUTARIO
(Vincenzo Macri)

Il presente documento è stato redatto in data 10/07/2013
e ha per oggetto la verifica della conformità delle
attività svolte dalla società alla normativa in vigore.

La presente attività è stata svolta in data 10/07/2013
e ha per oggetto la verifica della conformità delle
attività svolte dalla società alla normativa in vigore.

La presente attività è stata svolta in data 10/07/2013
e ha per oggetto la verifica della conformità delle
attività svolte dalla società alla normativa in vigore.

La presente attività è stata svolta in data 10/07/2013
e ha per oggetto la verifica della conformità delle
attività svolte dalla società alla normativa in vigore.

10/07/2013

Il presente documento è stato redatto in data 10/07/2013
e ha per oggetto la verifica della conformità delle
attività svolte dalla società alla normativa in vigore.

Il presente documento è stato redatto in data 10/07/2013
e ha per oggetto la verifica della conformità delle
attività svolte dalla società alla normativa in vigore.



- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
- L'A
pers
Le a
attiv
A)

B)

C)

Statuto Associazione Organizzazione di Volontariato
ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIORGIO AL CORSO – ODV

Ente Terzo Settore



ART. 1 - Denominazione e sede

- 1) È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIORGIO AL CORSO ODV" che assume la forma giuridica di Associazione, riconosciuta.
- 2) L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore
- 3) L'Associazione ha sede legale in via CORSO G. GARIBALDI, 216 - 89125 nel comune di REGGIO CALABRIA.
- 4) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
- 5) L'Associazione opera sul territorio della provincia di REGGIO CALABRIA di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
- 6) La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2 – Statuto

- L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Scopo

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- A) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- B) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- C) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN GIOVANNI DI OTTAVIO

Ente Tono Tono



Atto di costituzione

Il sottoscritto, nato a ... il ... del ... 19... ha per oggetto della costituzione di una associazione culturale, denominata "Associazione Culturale San Giovanni di Ottavio", con sede in ...

La presente associazione ha per scopo la promozione e lo sviluppo della cultura, della ricerca e della diffusione delle opere letterarie, artistiche e scientifiche, nonché la organizzazione di corsi, seminari e conferenze.

La sede della associazione è fissata in ... e la durata della associazione è fissata in ... anni.

La presente associazione è costituita da un numero di soci, che possono essere di diritto o di fatto, e che hanno diritto di voto e di elezione.

La presente associazione è costituita da un numero di soci, che possono essere di diritto o di fatto, e che hanno diritto di voto e di elezione.

La presente associazione è costituita da un numero di soci, che possono essere di diritto o di fatto, e che hanno diritto di voto e di elezione.



So
spi
dal
an
In
la
In
m
su
N
L
I

Co
30
in v
Tut

Is

- abituale, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- D) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- F) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- G) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- H) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- I) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settantaper cento da enti del Terzo settore;
- J) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2011, n. 125, e successive modificazioni;
- K) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- L) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- M) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- N) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- O) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24.
- P) Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART.4 – Soci

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocati.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 5 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;



- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 6 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Al componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

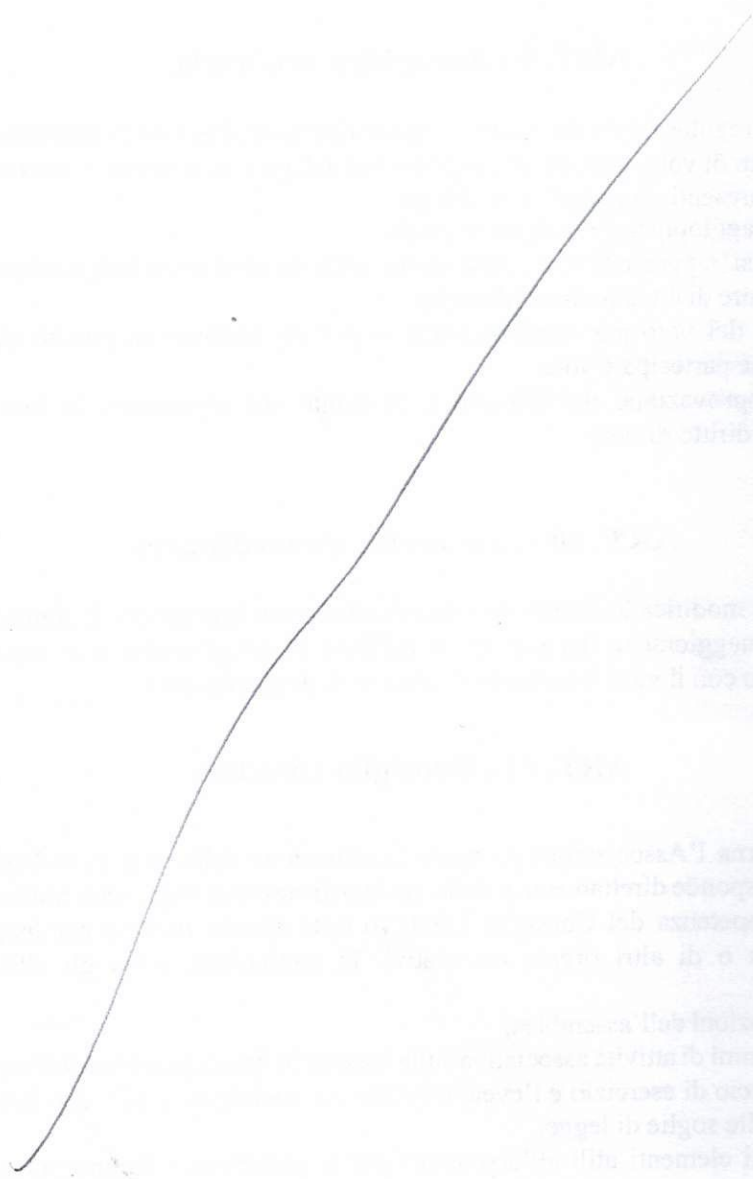
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.



Regio Calabria
Città di Catanzaro

potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15- Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi a rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

ART. 18 - Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 21 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 22 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

- i sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 23 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15_giorni dalla ricezione.

In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 10_giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Federico Converse

Il Presidente

Aluizio Fub